**La presente convenzione è soggetta ad imposto di bollo,
ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, assolta dall'Ateneo di Ferrara**

Università degli Studi di Ferrara

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

(Convenzione n° 66015 del)

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara - in qualità di soggetto promotore, codice fiscale 80007370382, nella figura del Direttore Generale Dott. Giuseppe Galvan, nato a Ferrara (FE) il 21/07/1960 e domiciliato per la carica in Ferrara in Via L. Ariosto n. 35

E

L'azienda/ente COMUNE DI ROVIGO con sede legale in (via) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, (CAP, città e provincia) 45100 ROVIGO (RO), P.I. IT00192630291, di seguito denominato "**Soggetto Ospitante**", rappresentata da NICOLETTA CITTADIN, (carica ricoperta) DIRIGENTE RISORSE UMANE, nato/a a ROVIGO (RO) il 29/06/1964

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativo del tutor accademico;
- il nominativo del tutor aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Il Soggetto Ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, è tenuto a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi specifici connessi all'impresa, fermo restando che l'Università di Ferrara garantisce ai propri studenti-tirocinanti adeguata formazione di base in materia di salute e sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale ove previsti.

Art. 5 Assicurazioni

I tirocinanti, **studenti iscritti a corsi promossi dall'Università di Ferrara**, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2. e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio.

Art. 6 Adempimenti informativi

L'Università di Ferrara si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al Soggetto Ospitante per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali.

Art. 7 Norme finali

La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, anche solo di una delle parti.

Art. 8 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Ferrara quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 9 Registrazione e spese

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Ferrara.
Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.
La presente convenzione, soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, sarà assolta dall'Ateneo di Ferrara.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento nella persona del suo Rettore, tratta i dati raccolti per le finalità connesse all'attivazione di tirocini curricolari, in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Responsabile del trattamento a cui rivolgersi è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara, sede Via L. Ariosto 35 – 44121 Ferrara.

Ferrara

per l'Università di Ferrara
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Galvan (DD 263/2019)

per il Soggetto Ospitante (timbro e firma)
